

IL MODELLO OT23...

**...dai benefici per lavoratori e
lavoratrici
ai risparmi per le imprese**



Lecco 01 luglio 2025 Testori Cristina



OT23

RIDUZIONE PER PREVENZIONE NEL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ (ART.23 COMMA 5 DELLE MAT)

Per le PAT con anzianità minore ad un biennio di attività (ex OT20) la riduzione del tasso medio è riconosciuta solo in caso di attuazione di interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La riduzione è stabilita nella misura fissa del 8%

RIDUZIONE PER PREVENZIONE DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ (ART.23 COMMI 1-4 E 6-8 DELLE MAT)

Per le aziende con almeno un biennio di attività, le percentuali di riduzione stabilite con il decreto ministeriale 3 marzo 2015 variano in relazione alla dimensione della PAT, **espressa in lavoratori anno nel triennio della Pat**, in linea con i criteri di oscillazione del tasso per andamento infortunistico secondo la seguente tabella

Lavoratori- anno nel triennio per PAT	Riduzione
Fino a 10	28
Da 10 a 50	18
Da 50 a 200	10
Oltre 200	5

LAVORATORI ANNO

<Rapporto tra le retribuzioni denunciate nel periodo e la retribuzione media giornaliera del corrispondente anno, riferita al grande gruppo di lavorazione al quale la voce appartiene, moltiplicata per 300>

Viene comunicato ogni anno alle imprese tramite il 20 SM

Ai fini della riduzione per prevenzione viene preso come valore il numero di lavoratori-anno del triennio

OT23-2025

Lavoratori- anno nel 20SM

QUADRO A - DATI DI SINTESI DELLA PAT

Anno di applicazione	Gestione tariffaria	Numero di eventi lesivi nel triennio	GLEG	Totale di lavoratori-anno del triennio	Codice di oscillazione
2020	I	2	60.0	48,50	5

QUADRO C - DATI CLASSIFICATIVI NEL TRIENNIO DI OSSERVAZIONE

Voce	Data dal	Data al	Retribuzioni	Lavoratori-anno del periodo
3110	01/01/2016	31/12/2016	383.780,00	16,27
3110	01/01/2017	31/12/2017	378.217,00	16,03
3110	01/01/2018	31/12/2018	383.997,00	16,20

OT23

Perché conviene

- Riduzione PREMIO assicurativo –anche considerando il rapporto costo/benefici
- Medio –lungo periodo: incidenza a favore dell'impresa dell'oscillazione per infortunio/Mp al netto degli eventi imprevedibili
- Rafforzamento **cultura della sicurezza**, differente efficacia tra interventi obbligatori e interventi volontari
- Maggiore attrattività delle imprese virtuose rispetto a quelle non virtuose

I presupposti applicativi

L'azienda dichiara di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è subordinato all'accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro e dell'attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute sul lavoro.

- Regolarità contributiva dell'impresa e dei soci lavoratori assicurati.
- La regolarità deve permanere fino al momento della concessione del beneficio
- Osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro - si fa riferimento all'azienda nel suo complesso e non alle sole PAT oggetto della domanda.
- L'Inail ha facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente

OT23

Ricordiamoci che...

- L'istanza deve essere presentata, esclusivamente con modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online del sito www.inail.it **entro il 28 febbraio 2026** unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto .
- La riduzione avviene in fase di autoliquidazione dell'anno successivo
INTERVENTI 2025 → ISTANZA 28/02/2026 → RIDUZIONE IN AUT. 2027 (16/02/2027)
- La comunicazione del tasso applicato comprensivo di OT23 avviene con le **basi di calcolo**
- In caso di documentazione mancante, l'azienda viene invitata a produrre integrazioni tramite PEC **entro 10gg esclusivamente in via telematica (occorre cliccare sulla Ricevuta del Modello OT 23 Trasmesso)**
- L' INAIL deve inviare il provvedimento entro 120 gg
- In caso di provvedimento di rigetto può essere fatto ricorso, esclusivamente in via telematica, entro 30gg.

OT23

Il provvedimento

Si comunica che la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, presentata ai sensi dell'articolo 23 del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, è stata accolta.

La misura della riduzione del tasso medio, uguale per tutte le voci della PAT, è definita in ragione dei lavoratori anno del triennio della medesima PAT, calcolati ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del citato decreto, come di seguito indicato:

P.A.T.	Voce di tariffa	% di riduzione del tasso	Lavoratori/anno del triennio della PAT	Note
6392772	0722	-18	Da 11 a 50	
6392772	6292	-18	Da 11 a 50	

La riduzione ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Nella comunicazione delle basi di calcolo per l'autoliquidazione del suddetto premio di regolazione sarà indicato Il tasso applicato per effetto della riduzione sopra individuata.

Si comunica che qualora si accerti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione, si procederà all'annullamento della stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni.

Campo
delle
motivazioni

Ricordiamoci che...

Tutte le istruzioni

per la compilazione dei modelli OT23 e relative integrazioni

- ✓ documentazione probante,
- ✓ documentazione integrativa
- ✓ ricorsi, etc

sono contenute nel **Manuale Ditta** e/o intermediario con il percorso:

www.inail.it>Supporto>Guide e Manuali Operativi

OT23

Perché conviene

Voce di tariffa	TASSO MEDIO	Oscillazione infortuni	Tasso Applicabile	Riduzione prevenzione	Tasso applicato
2197	31,84	-10	28,66	-10	25,47

Retribuzioni : 611.011 €

Premio con tasso medio : € 19.454


Premio con riduzione per infortuni: € 17.511

Premio con riduzione per prevenzione € **15.562**

Differenza OT23: € **1.949**

NB-I calcoli sono puramente indicativi e devono essere rapportati alla situazione di ogni singola impresa

OT23 –UN CICLO VIRTUOSO POSSIBILE



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

INAIL

SEDE TERRITORIALE COMO LECCO SONDRIO

LECCO@INAIL.IT

LECCO@POSTACERT.INAIL.IT

tel 0341 474111